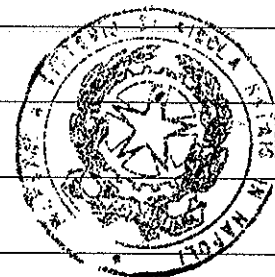


STATUTO

"FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL"



Articolo 1 - Fondazione

La Fondazione Campania dei Festival è struttura operativa regionale sottoposta alla dipendenza economica e funzionale della Regione Campania.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Napoli alla Via dei Mille n. 16.

Articolo 3 - Finalità

Fondazione provvede, quale organismo dipendente del costituente Regione Campania a:

- realizzare e gestire il "Napoli Teatro Festival Italia" al fine di organizzare un'offerta coerente e differenziata di progetti teatrali prodotti e/o ospitati che trovi - nella ricchezza storico-culturale e nella articolazione sociale della città di Napoli e dell'intera Regione Campania - le strutture organizzative e le spinte di partecipazione necessarie a realizzare positivamente l'incontro tra culture, generazioni e gruppi sociali differenziati;
- aprire il territorio, attraverso le opere ed i linguaggi della creatività e dell'innovazione artistica, alle grandi correnti culturali che nascono e si confrontano sullo scenario globale, coinvolgendo in questo processo gli operatori impegnati da tempo sulla scena nazionale e internazionale e, nello stesso tempo, promuovendo la formazione di nuove generazioni di autori, produttori, attori, realizzatori e distributori teatrali. E richiamando a partecipare a questo processo anche talenti teatrali e culturali che, partendo dalla realtà territoriale, si sono affermati e operano ormai in altri, più vasti, ambiti della scena nazionale e mondiale;
- incrementare l'interesse e la partecipazione del pubblico, in particolare di quel-

lo giovanile, alle offerte teatrali, attraverso un'azione complessiva di accrescimento culturale rivolta ai potenziali nuovi interlocutori;

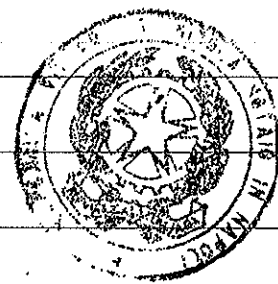
- favorire sul territorio regionale il turismo culturale interessandolo e coinvolgendolo nelle proposte artistiche e di spettacolo organizzate sul territorio, promuovendo i luoghi di valore storico, artistico, archeologico e ambientale, individuando nuovi e inediti luoghi da destinare alla cultura e a nuove forme di creatività ed infine integrando, attraverso sinergie strategiche, le diverse politiche di valorizzazione del territorio;

- promuovere in Campania iniziative nel settore della produzione teatrale e delle arti dello spettacolo anche presentando le produzioni campane nei festival nazionali e internazionali; sviluppando attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero; assicurando, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, provvede alla costituzione di un centro di formazione di eccellenza nel settore teatrale, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario; organizzando e patrocinando attività per la formazione e l'aggiornamento di artisti, produttori, sceneggiatori che intendano dedicarsi alle nuove professionalità collegate alle arti dello spettacolo.

Nell'ambito di tali obiettivi, la Fondazione opera attraverso progetti specifici ed attività a carattere continuativo previamente approvati dal costituente Regione Campania in modo da:

- creare una struttura organizzativa e operativa che stabilmente assicuri lo svolgimento del TFI ed ulteriori attività della Fondazione alti livelli qualitativi e costante efficienza operativa;

- presentare al pubblico e alla critica significative rassegne che, accanto alle opere realizzate dai più importanti autori e dalle più prestigiose istituzioni del panorama teatrale nazionale e internazionale, selezionino e sperimentino le nuove forme espressive e i nuovi talenti creativi che emergono sul terreno della rappresentazione scenica;



- favorire momenti di scambio tra differenti linguaggi, culture e progetti che, attraverso l'organizzazione di incontri diretti (conferenze, rassegne, convegni) e l'utilizzo delle nuove, diversificate strutture comunicative multimediali, stimolino il confronto, condividano le esperienze, favoriscano la realizzazione di nuove opere (anche attraverso la creazione di un osservatorio sulle nuove proposte multilinguistiche e multiculturali). Questa attività di scambio e di promozione di esperienze e di progetti riguarderà tanto gli aspetti della ricerca e della sperimentazione creativa quanto la concreta possibilità di collaborazione nella produzione e nella distribuzione degli spettacoli (borsa/mercato dei progetti teatrali). Su questo terreno la Fondazione cercherà la più ampia e paritaria collaborazione e alleanza con le altre istituzioni culturali operanti nello scenario nazionale e internazionale;

- creare e fornire strumenti per il sostegno alle nuove creatività, attraverso la realizzazione di strutture "ad hoc" destinate ad ospitare le attività teatrali di realtà emergenti e la disponibilità di funzioni di supporto (laboratori, residenze, ospitalità);

- utilizzare le iniziative svolte nell'ambito del Teatro Festival Italia come occasione per la crescita della collaborazione inter-istituzionale nel territorio, con la possibilità di un ulteriore coinvolgimento di altri Comuni e Province campane e favorendo l'attività di rete tra gli operatori del territorio;

- coinvolgere stabilmente nelle proprie attività associazioni e operatori del territo-

rio impegnati in azioni di "animazione territoriale".

Articolo 4 - Attività della Fondazione

La Fondazione, per conseguire gli obiettivi e realizzare le finalità elencate nell'Art. 3:

- promuove, attraverso programmi e progetti previamente approvati dal costituente Regione Campania, nel settore dello spettacolo dal vivo ogni attività di produzione, distribuzione, promozione, ricerca, studio e altre manifestazioni di ogni genere come rassegne, eventi, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche partecipando e sostenendo analoghe manifestazioni organizzate da organismi simili o da strutture culturali, didattiche e commerciali;
- favorisce momenti di aggregazione e di partecipazione del pubblico e della critica alle proprie iniziative e a quelle cui aderisce, attraverso eventi, feste, attività collaterali di carattere logistico e commerciale;
- effettua inchieste e sondaggi di opinione;
- istituisce borse di studio e di qualificazione artistico-professionale;
- conferisce premi per attività di ricerca e per meriti artistico-professionali nei campi nei quali la Fondazione indirizza la propria attività;
- cura la pubblicazione di opere editoriali in forma di collane, cataloghi, opuscoli informativi;
- organizza corsi finalizzati alla formazione professionale nel campo teatrale;
- svolge attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi allo sviluppo della cultura teatrale.

L'ambito territoriale di attività della Fondazione riguarderà, relativamente alle rappresentazioni teatrali, l'intero territorio della Regione Campania.

L'ambito territoriale di attività della Fondazione riguarderà, relativamente alla



funzione di promozione strategica del territorio regionale campano, i più vasti scenari nazionali ed internazionali.

Al fine esclusivo del perseguimento delle sue finalità istituzionali e della realizzazione delle attività ad esse strumentali - escludendo l'esistenza di scopi di lucro - la Fondazione può compiere qualsiasi attività immobiliare, mobiliare ed economico - finanziaria con tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune, come:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; in particolare sarà da promuovere l'inserimento delle attività promosse dalla Fondazione tra i progetti culturali finanziati dalla Comunità Europea;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività istituzionali o gestionali nonché di studi specifici e consulenze;
- promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali ed alla cui realizzazione comunque in via esclusiva sono destinati gli utili e ricavi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 bis - Controllo analogo

La Fondazione svolgerà la propria attività quale soggetto operativo della Regione

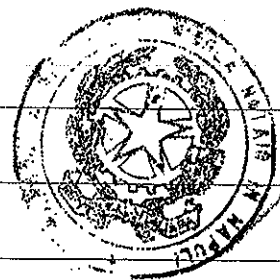
Campania nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad enti in house.

La Fondazione assolverà i propri compiti attraverso progetti e programmi specifici elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti alla previa approvazione del costituente Regione Campania. Le attività ed i progetti approvati dalla Giunta Regionale saranno formalizzati in convenzioni di diritto pubblico stipulate con l'ente costituente.

L'organo amministrativo di Fondazione è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia.

I rapporti tra Costituente e Fondazione si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento U.E. e dalle norme di diritto interno sulle strutture organizzative strumentali degli Enti Pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi ed attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere assunta dagli organi fondativi previa deliberazione dell'ente controllante che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto stabilito dalla Giunta medesima.

La Giunta Regionale della Campania può, inoltre, indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi medesimi. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale tramite le competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania, se e



quando tali direttive siano formalmente impartite. La Giunta Regionale della Campania dispone, altresì, del potere di controllo sui bilanci fondativi.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione riceve *dalla Regione Campania* l'incarico di redigere programmi e progetti culturali ed è affidataria diretta della gestione dei medesimi, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea.

La Giunta Regionale della Campania ha facoltà, infine, di disporre, con congruo preavviso, ispezioni nei confronti della Fondazione.

In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio scopo ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro specificamente destinati al Patrimonio della Fondazione dalla Regione Campania all'atto della costituzione della Fondazione nella misura di Euro 200.000 nonchè dai beni mobili e immobili che verranno conferiti dai Fondatori;
- dalle elargizioni effettuate da enti pubblici e da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- dai diritti di uso di beni mobili e immobili;
- dalle donazioni e dai lasciti disposti al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione;
- dalla parte di rendite o di proventi che, con delibera del Consiglio di amministrazione, venga destinata all'incremento del patrimonio;
- da contributi conferiti al patrimonio da Enti o Organizzazioni, nazionali o inter-

nazionali, da enti territoriali o da altri soggetti, pubblici o privati.

La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Il Patrimonio può essere incrementato:

- dalle donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione;

- dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione.

Il Patrimonio della Fondazione può essere investito – oltrechè in Titoli garantiti dallo Stato o nell'acquisto di beni immobili - anche mediante altri impieghi opportunamente scelti al fine di salvaguardare la sua integrità e garantire la sua migliore redditività.

Articolo 6 - Fondo di gestione

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e alla realizzazione dei suoi programmi di attività attraverso la oculata gestione delle rendite del patrimonio e delle erogazioni non destinate all'incremento dello stesso patrimonio ma al conseguimento dei suoi piani annuali di attività.

In particolare il fondo di gestione è costituito dai contributi del Fondatore e degli eventuali Enti partecipanti;

- da eventuali altri contributi attribuiti dalla Regione Campania, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- da assegnazioni finanziarie di derivazione nazionale o comunitaria attribuiti dal Socio Fondatore Regione Campania;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Altri finanziamenti sono prevedibili come contributo di strutture pubbliche (o co-

me ulteriori stanziamenti da parte dei soci fondatori) e come risultato economico di attività commerciali, di marketing, di comunicazione pubblicitaria, di servizio svolte dalla Fondazione.

Rientrano nelle erogazioni destinate alle attività istituzionali i contributi (statali ed europei) finalizzati alla realizzazione delle strutture e rappresentazioni teatrali, i contributi per iniziative di promozione e commercializzazione delle opere teatrali nazionali e internazionali, le sponsorizzazioni che la Fondazione può ricevere per singole iniziative e attività.

I contributi e le sovvenzioni non destinate all'incremento del patrimonio, le sponsorizzazioni ottenute, i ricavi da attività commerciali e di servizio o collaterali, possono essere usati per la realizzazione di qualsiasi iniziativa della Fondazione, salvo che colui che le ha elargite e/o organizzate non abbia espressamente vincolato il contributo, la sovvenzione, la sponsorizzazione o il ricavato dell'attività a una specifica destinazione o manifestazione.

La Fondazione accetta il concorso finanziario di persone giuridiche pubbliche nelle forme e alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Fondatore

La Regione Campania, in considerazione dell'intervento per la costituzione della Fondazione e dell'impegno assunto precedentemente alla sua nascita, è Fondatore Istituzionale della *Fondazione Campania dei Festival*.

La Regione Campania concorre al bilancio della Fondazione con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione e con il versamento di un contributo definito ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione Campania.

La Regione Campania individua Fondazione quale strumento operativo regionale





per le politiche di sviluppo della cultura teatrale, dello spettacolo e delle arti visive in Campania nonché quale soggetto beneficiario di risorse di derivazione nazionale e comunitaria (POR FESR 2007/13 Asse I Obiettivo specifico 1d "Sistema Turistico" Obiettivo Operativo 1.10 *La cultura come risorsa* a); POR FSE.

Articolo 7 bis - Enti Partecipanti

Possono divenire Enti Partecipanti a tempo indeterminato i Comuni Capoluogo della Campania e le Camere di Commercio Industria ed Artigianato della Campania che contribuiscano al Fondo di Gestione, eventualmente anche attraverso la prestazione di servizi o la concessione in godimento di beni mobili e/o immobili, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, previa indicazione in materia della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 7 ter - Prerogative degli Enti Partecipanti

La qualifica di Ente Partecipante dà diritto a quanto previsto dall'art.15, in considerazione dell'importanza di tali soggetti per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una significativa base partecipativa.

Qualora aderisca in qualità di Ente partecipante il Comune di Napoli, quest'ultimo conserva il potere di indicare un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti possono accedere ai servizi di promozione territoriale della Fondazione nonché partecipare alle iniziative informative loro riservate.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- l'Assemblea di partecipazione;

- il Comitato di onore.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania di cui uno è indicato come Presidente.

Qualora si costituisca l'assemblea di partecipazione la composizione del Consiglio di Amministrazione potrà estendersi sino a 5 membri.

In tale indicata evenienza gli ulteriori due membri saranno indicati dall'assemblea di partecipazione, uno dei quali su esclusiva designazione del Sindaco del Comune di Napoli.

Le designazioni operate dagli Enti rappresentano obbligo da parte di questi ultimi di contribuzione alla Fondazione.

I componenti così nominati scadranno in concomitanza con l'eventuale uscita dalla Fondazione dell'Ente ovvero in caso di mancata contribuzione al fondo di gestione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; il primo viene nominato nell'atto costitutivo. I Consiglieri di Amministrazione durano anch'essi in carica quattro anni.

Le cause di decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione, sono quelle indicate dal codice Civile.

Articolo 10 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione ed attuazione della vo-

lontà della Fondazione ed ha, nell'ambito delle direttive generali e specifiche formulate dalla Giunta Regionale della Campania, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- determina gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività culturale e gestionale della Fondazione;

- approva e modifica, su proposta del Presidente, i regolamenti interni che definiscono struttura e compiti dell'organizzazione generale della Fondazione;

- assume e cede le partecipazioni; delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;

- delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria, a medio e/o lungo termine, necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

- approva, entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il bilancio preventivo predisposto dal Presidente, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'esercizio successivo con le relative valorizzazioni economiche e gli stanziamenti ai vari settori di attività della Fondazione.

- delibera, entro il mese di marzo di ciascun esercizio il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Presidente secondo le modalità e i criteri di redazione di cui agli artt. 2423 e segg. c.c. disponendone l'invio agli uffici della Giunta Regionale della Campania;

- approva e modifica su proposta del Presidente, la composizione strutturale e numerica della pianta organica della Fondazione;

- determina con propria deliberazione, il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del Consiglio spettante ai

componenti del medesimo;

- nomina e revoca, su proposta del Presidente i dirigenti della Fondazione;

- delibera criteri in ordine alla assunzione e alla retribuzione del personale della Fondazione;

- esamina e valuta le relazioni e le proposte espresse dal Comitato d'onore (eventualmente);

- delibera e revoca procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione straordinaria della Fondazione, fissando i limiti e le modalità di tali procure;

- delibera le modificazioni del presente Statuto.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta dalla Giunta Regionale della Campania.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o telefax o e-mail, trasmessi agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto con l'accordo di tutti i membri del Consiglio (e del Collegio dei revisori).

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli uffici della Giunta Regionale.

Il Consiglio nomina un Segretario, anche tra i suoi membri, con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze dello stesso Consiglio e di trascriverli, una volta approvati dal Consiglio stesso, nell'apposito registro.

Articolo 12 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la mag-

gioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti ha peso determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza e/o teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi dove si trovino i Consiglieri di amministrazione.

La condizione essenziale per la validità di una riunione in videoconferenza e/o teleconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati ed in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e di partecipare alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sull'apposito registro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate al momento della sospensione.

Articolo 13 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere redatti dal Segretario, trascritti, in ordine cronologico, su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un Notaio e sottoscritti, dopo l'approvazione del Consiglio, dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione.

Articolo 14 - Poteri del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene indicato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il primo Presidente viene nominato nell'atto costitutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria e di fronte a terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle riunioni, assicura l'applicazione del presente Statuto, l'osservanza dei principi istitutivi, il rispetto delle direttive generali e specifiche della Regione Campania nonché dei regolamenti e delle competenze degli organi statutari.

Il Presidente sottoscrive i contratti e gli atti fonti di obbligazione per la Fondazione; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza che riguardino competenze del Consiglio, salvo ratifica dello stesso Consiglio nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dal presente Statuto.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio di amministrazione, i progetti di attività culturale e gestionale della Fondazione per l'esercizio successivo, i relativi piani operativi, gli stanziamenti ai vari settori di attività previste e i connessi bilanci preventivi economico-finanziari.

Entro il 31 marzo di ciascun esercizio il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio di amministrazione la proposta di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, secondo le modalità e i criteri di redazione di cui agli artt.2423 e segg. C.C.

Al Presidente vengono delegate la responsabilità e la operatività relative alla at-

tuazione dei progetti annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di amministrazione, che persegue indirizzando e dirigendo l'attività delle strutture operative della Fondazione, e riferendo trimestralmente al Consiglio sull'andamento complessivo dell'attività svolta.

In particolare, il Presidente:

- stipula e firma ogni tipo di contratti, impegni e obbligazioni verso terzi;
- firma i mandanti di pagamento e di incasso per conto della Fondazione;
- procede agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili deliberate dal Consiglio;
- dispone l'impiego dei Fondi patrimoniali e dei Fondi di gestione secondo criteri di convenienza, economicità ed efficienza e secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle indicazioni fornite dal costituente Regione Campania;
- organizza le attività delle strutture della Fondazione secondo i piani approvati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle indicazioni fornite dal costituente Regione Campania;
- propone al Consiglio la struttura organizzativa e le modalità operative della Fondazione e i relativi dirigenti responsabili;
- assume e gestisce il personale;
- attribuisce e revoca procure speciali per singoli atti e categorie di atti inerenti la gestione ordinaria della Fondazione, ovvero per atti inerenti specifici progetti fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- propone al Consiglio un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in ragione della natura e delle dimensioni nonché degli impegni e delle attività svolte.

Articolo 15 - l'Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Enti Partecipanti e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Essa deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà degli Enti Partecipanti ed è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti.

Agli Enti Partecipanti, rappresentati nell'Assemblea di Partecipazione, spetta il compito di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Qualora aderisca quale Ente partecipante il Comune di Napoli, quest'ultimo conserva il potere di indicare un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 del presente statuto.

L'Assemblea di partecipazione può formulare pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione. L'Assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o da suo delegato.

Art. 16 - Comitato di onore

Il Comitato di onore è composto:

- dal Presidente del consiglio di amministrazione che lo convoca e lo presiede;
- da n. 5 altissime personalità operanti nei settori della produzione culturale, dello spettacolo, della letteratura e delle arti visive, nominate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Comitato di onore si riunisce almeno due volte l'anno e fornisce al Consiglio di amministrazione:

- indirizzi di carattere culturale e artistico sulle politiche e sulle attività della Fondazione;

- proposte di attività di studio, ricerca e sperimentazione;

- proposte per la organizzazione di manifestazioni collaterali o complementari;

- valutazioni sul raggiungimento, da parte della Fondazione, degli scopi istituzionali.

Sulle proposte e sulle valutazioni del Comitato il Consiglio è tenuto a esprimere a sua volta le proprie valutazioni e decisioni.

Articolo 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno in cui sarà concluso il riconoscimento di cui all'art.12 del Codice Civile.

Articolo 18 - Collegio dei revisori dei Conti e Società di revisione

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni.

I Revisori effettivi sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania che ne indica il Presidente.

I Sindaci supplenti sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Collegio dei revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione economico-finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

I Membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2793 e segg. del codice Civile e sottostanno alle cause di decadenza e ineleggibi-

lità di cui all'art. 2399 del c.c.

Il controllo dei conti ed il giudizio sul bilancio spettano, laddove nominata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei revisori dei conti, alla società di revisione. I revisori dei conti terranno conto, nell'espletamento delle loro autonome responsabilità, delle valutazioni espresse dalla società di revisione.

Articolo 19 - Remunerazione delle cariche

La remunerazione del Presidente, dei Consiglieri di amministrazione nonché dei Revisori dei conti non può superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i consiglieri di amministrazione delle società e degli enti partecipati controllati o comunque sottoposti alla direzione, controllo e/o dipendenza della Regione Campania.

Articolo 20 - Modifiche allo Statuto della Fondazione

Le norme contenute nel presente Statuto potranno essere modificate se ne fa richiesta motivata: a) la Giunta Regionale della Campania; b) la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale sono indicate le norme che si intendono modificare e la loro nuova versione.

La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione ovvero al Presidente della Giunta Regionale con lettera raccomandata. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica articolate dalla Giunta Regionale siano esaminate dal Consiglio di amministrazione in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

La proposta di modifica formulata dalla Giunta Regionale si intende approvata se il Consiglio di Amministrazione non si esprime entro il termine di trenta giorni

dalla ricezione della medesima.

La proposta di modifica formulata dal Consiglio di amministrazione si intende approvata se raccoglie almeno i 2/3 di voti favorevoli tra i membri del Consiglio di Amministrazione e necessita di espressa presa d'atto ed approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 21 - Estinzione della Fondazione

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art. 28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore. Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto all'ente costituente.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del Codice Civile in materia.

F.ti: Caterina Miraglia - Vittorio Margarita Notaio.

È CONFORME
ALL'ALLEGATO " C "
RACCOLTA N. 14887
NAPOLI.....14 DIC 2011.....

